

TI_GERICHTE 32.2010.208 vom 14. Juni 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.208

FR: TI_GERICHTE 32.2010.208 du 14 juin 2010

IT: TI_GERICHTE 32.2010.208 del 14 giugno 2010

Regeste

Negato a giusta ragione assegno grandi invalidi. L'A. avrebbe avuto diritto all'assegno di grado medio dal 1.9.2009 e di grado elevato dal 1.12.2009, ma soggiornando in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, il diritto all'assegno è soppresso ex. art.67 cpv.2 LPGA

Erwägungen

E. 2

.4. Va innanzitutto sottolineato che la decisione del 23 marzo 2010 con la quale l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurata una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2009 è cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 41-3). Dagli accertamenti esperiti è emerso che dal 3 marzo 2008 la capacità lavorativa dell'assicurata era limitata in modo rilevante e dunque alla scadenza dell'anno d'attesa l'amministrazione, dopo aver oggettivato una completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa, così come una totale inabilità nelle mansioni di casalinga, ha rettamente attribuito a RI 1 una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2009 (doc. AI 35-1). Per quanto riguarda la decisione sul versamento dell'assegno grandi invalidi va detto quanto segue. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione, completa ed approfondita, operata dall'assistente sociale e i ricorrenti, da parte loro, non contestano i risultati dell'inchiesta. Quest'ultima è stata svolta per conto dell'Ufficio AI dall'assistente sociale, persona qualificata per poter compiere simili accertamenti. Essa ha dettagliatamente valutato l'espletamento di ogni singolo atto ordinario sulla base di quanto osservato. Questa Corte può dunque confermare che l'assicurata avrebbe avuto diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° settembre 2009 e di grado elevato dal 1° dicembre 2009. Tuttavia, secondo l'art. 67 cpv. 2 LPGA se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, il diritto all'assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento. Per quanto riguarda la degenza ospedaliera di RI 1 dalla documentazione agli atti emerge quanto segue. Nello scritto del 28 dicembre 2009 il medico curante Dr. _____ ha indicato che l'assicurata è ricoverata dal 3 giugno 2009 (cfr. doc. AI 38-1). Da parte sua, il marito RA 1, nell'atto ricorsuale ha precisato che la data corretta del ricovero è il 4 giugno 2009 e non il 24 agosto 2009 come invece emerge dal rapporto datato 20 ottobre 2009 del Dr. _____ dell'Ospedale Regionale di _____ (doc. AI 40-1). Incontestata invece la degenza dall'11 ottobre 2009 al 2 aprile 2010 presso l'_____ di _____ (doc. AI 40-1; da 40-18 a 29; 43-19). Questo Tribunale rileva comunque che nel periodo a partire dal quale l'assicurata avrebbe avuto diritto all'assegno grandi invalidi, ovvero dal 1° settembre 2009, risulta incontestato che RI 1 fosse degente presso l'Ospedale di _____ e quindi all'_____ di _____ sino al 2 aprile 2010 (data del

decesso). Ne consegue che il diritto all'assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento. La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso

respinto. 2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico dei ricorrenti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.